FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione 0115/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Roberto Proietti - Presidente
Salvatore Accolla - Componente
Monica Coscia - Componente (Relatore)
Gaia Golia - Componente
Daniela Nardo - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 5 novembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8851/85pf26-27/GC/PN/fm del 16 ottobre 2026, depositato il 19 ottobre 2026, nei confronti della società ASD San Marino Calcio, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto depositato e notificato in data 19 ottobre 2026, a mezzo pec, mediante il quale la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

- **Emiliano Montanari**, all'epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Marino Calcio per rispondere:

1.della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Abubaka Morris Passewe, la somma di € 3.600,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 257/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 11.5.2026 e notificato in data 19.5.2026;

2.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Mirko Biguzzi, la somma di € 2.670,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 251/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 14.5.2026 e notificato in data 20.5.2026;

3.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Andrea Miglietta, la somma di € 1.250,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 298/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 21.5.2026 e notificato in data 26.5.2026;

4.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Agustin Ale, la somma di € 53.500,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 323/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 29.5.2026 e notificato in data 30.5.2026;

5.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Paolo Branduani la somma di € 8.056,50 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-

A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 311/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 25.4.2026 e notificato in data 29.5.2026;

6.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Gabriele Gibilterra la somma di € 4.080,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 249/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 27.5.2026 e notificato in data 29.5.2026;

7.della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito il fatto) al calciatore sig. Haruna Adamu Muammad la somma di € 1.300,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 149/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 2.4.2026 e notificato in data 29.5.2026;

8. della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non impedito) al calciatore sig. Luca Giacomini la somma di € 8.000,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. nell'ambito della vertenza n. 339/2025-2026, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale emesso in data 4.6.2026 e notificato in data 15.6.2026;

9. della violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94 ter comma 5 delle N.O.I.F. e all'art. 31 comma 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto (o comunque per aver consentito e non Procura Federale 9 impedito) al preparatore atletico sig. Emanuele Ciabocco la somma di € 2.350,00 accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. nell'ambito della vertenza n. CAA 157-2526, nel termine previsto di trenta giorni dalla comunica-zione del lodo arbitrale emesso in data 21.7.2026 e notificato in data 22.7.2026;

- **ASD San Marino Calcio**, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Emiliano Montanari.

La fase istruttoria

L'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare, iscritto in data 16 luglio 2026 e rubricato al n. 85 pf 25-26, trae origine dalle seguenti segnalazioni:

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Abubaka Morris Passewe, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 3.600,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 11.5.2026, vertenza n. 257/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Mirko Biguzzi, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 2.670,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 14.5.2026, vertenza n. 251/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Andrea Miglietta, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 1.250,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 21.5.2026, vertenza n. 298/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Agustin Ale, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 53.500,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 29.5.2026, vertenza n. 323/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Paolo Branduani, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 8.056,50 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 25.4.2026, vertenza n. 311/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Gabriele Gibilterra, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 4.080,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 27.5.2026, vertenza n. 249/2025-2026;

- in data 1.7.2026 da parte della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, del mancato pagamento in favore del calciatore sig. Haruna Adamu Muammad, da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 1.300,00 stabilite dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.C. in data 2.4.2026, vertenza n. 149/2025-2026;

- in data 25.8.2026 da parte dell'avvocato Priscilla Palombi, in nome e per conto del calciatore sig. Luca Giacomini, del mancato pagamento in favore di quest'ultimo da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 8.000,00 stabilita dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C. in data 4.6.2026 nell'ambito della vertenza n. 339/2025-2026;

- in data 3.9.2026 da parte dell'avvocato Pierluigi Vossi, in nome e per conto del preparatore atletico sig. Emanuele Ciabocco, del mancato pagamento in favore di quest'ultimo da parte della società A.S.D. San Marino Calcio della somma di € 2.250,00 stabilita dal lodo arbitrale irrituale emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. in data 21.7.2026 nell'ambito della vertenza n. CAA 157.2526.

La documentazione acquisita agli atti del procedimento che hanno assunto particolare valenza probatoria oltre alle suddette segnalazioni sono: lodo arbitrale irrituale del 11.5.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 257/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 19.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C.; lodo arbitrale irrituale del 14.5.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 251/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 20.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C.; lodo arbitrale irrituale del 21.5.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 298/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 26.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ;lodo arbitrale irrituale del 29.5.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 323/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 30.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ;lodo arbitrale irrituale del 25.4.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 311/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 29.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ;lodo arbitrale irrituale del 27.5.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 249/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 29.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C.; lodo arbitrale irrituale del 2.4.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 149/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 29.5.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.C. ;lodo arbitrale irrituale del 4.6.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. 339/2025-2026 con pec di avvenuta consegna in data 15.6.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L-N-D—A.I.C. ;lodo arbitrale irrituale del 21.7.2026 emesso nell'ambito della vertenza n. CAA 157.2526 con pec di avvenuta consegna in data 22.7.2026 della notifica da parte del Collegio Arbitrale L.N.D. — A.I.A.C.; fogli censimento della società A.S.D. San Marino Calcio per le stagioni sportive 2025-2026 e 2026-2027.

In data 17 settembre 2026, veniva notificata la comunicazione di conclusioni indagini.

La fase predibattimentale

All'esito della notifica del deferimento, in data 19 ottobre 2026, il Presidente del Tribunale Federale fissava la trattazione del procedimento per il giorno 5 novembre 2026.

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, il deferito Emiliano Montanari e la società ASD San Marino Calcio hanno depositato proposte di accordo per l'applicazione di una sanzione pari rispettivamente a mesi 9 (nove) di inibizione e punti 6 (sei) di penalizzazione, rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il dibattimento

In sede di discussione presenziavano l'avv. Alessandro Pietrangeli, in rappresentanza della Procura Federale e, in difesa del sig. Emiliano Montanari e della società ASD San Marino Calcio. *omissis*

Preliminarmente il Tribunale, valutate in Camera di consiglio le proposte di accordo ex art. 127 CGS depositate congiuntamente dalle parti, riteneva corretta la qualificazione dei fatti operata con riferimento alla posizione del sig. Montanari e congrua la sanzione concordata; sicché, definitivamente pronunciando, applicava con separato provvedimento al sig. Emiliano Montanari la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione (decisione n. 0103/TFNSD2026-27).

Con riferimento, invece, alla posizione della società ASD San Marino Calcio, il Tribunale rappresentava alle parti di non poter ritenere la sanzione concordata (di 6 punti di penalizzazione per nove lodi) compatibile con le previsioni normative del Codice di Giustizia Sportiva, che prevedono come minimo edittale 9 punti di penalizzazione (art. 94 ter, comma 5. CGS).

omissis. Mentre era in marcia, si riportava agli atti.

La Procura Federale concludeva pertanto chiedendo irrogarsi alla società ASD San Marino Calcio la sanzione di punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

La decisione

Il Tribunale ritiene che debba essere dichiarata la responsabilità della ASD San Marino Calcio, giacché le violazioni contestate risultano fondate, in quanto documentalmente provata.

Risulta integrata dagli atti del procedimento la fattispecie disciplinarmente rilevante di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 94- *ter* comma 5 delle N.O.I.F e all'art. 31 comma 6 e 7 C.G.S. per la condotta posta in essere dal sig. Montanari e di conseguenza, la società risponde a titolo di responsabilità diretta *ex* art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

In particolare, le plurime segnalazioni della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale, in data 1 luglio 2026, nonché del 25 agosto e 3 settembre 2026 di altri due tesserati per il tramite dei propri difensori, rilevano il mancato adempimento della società deferita di nove lodi arbitrali irrituali emessi dai Collegi Arbitrali L.N.D.- A.I.C. e AIAC e relativi alle somme da corrispondersi ai calciatori e all'allenatore creditori.

Risulta pacifico che la società deferita non ha rispettato l'impegno prescritto e pertanto i lodi sono rimasti ineseguiti.

L'illecito come prescritto dall'art. 31, comma 6, CGS ha natura istantanea dunque si consuma alla scadenza dei trenta giorni termine fissato dall'art. 94-*ter*, comma 5, NOIF ed ha come unità di misura la singola decisione arbitrale, che fa decorrere un autonomo termine, ne deriva che a più lodi inadempiuti corrispondono più illeciti, sanzionati ciascuno almeno nel minimo, anche se le scadenze coincidono e sono stati comunicati lo stesso giorno.

La norma richiamata al comma 6 stabilisce per la società la penalizzazione di uno o più punti in classifica, mentre il comma 7 assoggetta i dirigenti che partecipano all'illecito all'inibizione non inferiore a sei mesi.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo la società risponde per fatto proprio, perché il debito è suo (art. 6, comma 1, CGS), ed il legale rappresentante partecipa all'illecito tipizzato violando il dovere di osservanza delle norme federali dell'art. 4, comma 1, CGS, con la sanzione del comma 7 dell'art. 31.

Le scadenze per il pagamento delle somme accertate dai Collegi arbitrali LND-AIC e LND-AIAC sono tassative e inderogabili, a tutela della stabilità economica dei partecipanti ai campionati e della *par condicio* che potrebbe essere compromessa da inadempimenti fonte di ingiustificati vantaggi. (*ex pluris* TFN, n. 93 e n. 138/2025-2026, e a CFA, Sez. I, n. 55/2023-2024, e SS.UU., n. 12/2024-2025).

L'osservanza dei provvedimenti degli organi federali e arbitrali è inoltre espressione dei doveri di lealtà, correttezza e probità dell'art. 4, comma 1, CGS.

Dunque per più lodi rimasti ineseguiti verso creditori distinti si applica alla società un punto di penalizzazione per ciascun inadempimento, da scontare nel campionato in corso.

Il termine decorre dalla comunicazione della decisione, sicché ciascun lodo, che accerta un credito determinato in favore di un tesserato determinato, fa decorrere un autonomo obbligo di adempimento (*ex pluris* Corte Federale D'Appello sez. I n. 44/2026-27).

Avuto particolare riguardo alla sanzione, è applicabile per la società il cumulo materiale delle sanzioni (art. 44, comma 5, CGS), che comporta una penalizzazione non inferiore al minimo, anche per la sua funzione riequilibratrice, pari ad un punto di penalizzazione per ciascuno dei nove lodi ineseguiti.

Deve, pertanto, ritenersi non congrua la sanzione di sei punti di penalizzazione indicata dalle parti nell'accordo proposto ex art. 127 C.G.S. dalla società deferita con il consenso della Procura Federale che, quindi, non può essere dichiarato efficace, posto che indurrebbe ad applicare una sanzione inferiore ad un punto di penalizzazione per ciascuno dei lodi rimasti ineseguiti, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria (*ex pluris* n. 124 TFN-SD 2024-25).

Il Tribunale ritiene dunque congruo, conformemente alla richiesta in udienza della Procura, irrogare la sanzione nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD San Marino Calcio la sanzione di punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nel campionato di competenza della corrente stagione sportiva.

omissis.

I RELATORI
Monica Coscia
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE
Roberto Proietti

Depositato in data 16 novembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai